



REGOLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI ECONOMICI IN ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo con verbale del 7/03/2019 n° 2/2019

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e oggetto

L'Ente nell'adottare il presente Regolamento si ispira ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

CAPO II DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 2 Criteri

1. Il presente Capo disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (indicati di seguito con il termine "contributi") a favore di soggetti pubblici e privati, per attività inerenti ai compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 3 Ambito oggettivo

1. L'AC può concedere contributi per realizzare attività o iniziative coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente, nell'ambito dei settori di seguito indicati:
 - a) educazione e sicurezza stradale;
 - b) mobilità e ambiente;
 - c) promozione e sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale;
 - d) cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
 - e) collezionismo storico automobilistico;
 - f) tutela degli automobilisti;
 - g) tutela e sviluppo dell'associazionismo;
 - h) promozione dello sport automobilistico
 - i) gare / manifestazioni automobilistiche iscritte al calendario CSAI



Art. 4 Ambito soggettivo

1. L'Ente può concedere contributi ai seguenti soggetti:
 - a) enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute, senza scopo di lucro che svolgono attività di studio e ricerca finalizzata alla conservazione ed allo sviluppo delle conoscenze culturali e scientifiche sull'automobilismo;
 - b) enti e associazioni pubbliche o private, senza scopo di lucro che svolgono attività di educazione e sicurezza stradale, promozione e sviluppo del turismo automobilistico locale, organizzazione di gare automobilistiche ed eventi di automobilismo storico;
 - c) enti e soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, i quali svolgono attività o promuovano iniziative aventi rilevanza specifica per l'ACI, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - d) società di diritto privato in controllo pubblico, per attività / eventi legati a finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. L'Ente, in nessun caso, eroga contributi a soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.
3. Non possono beneficiare di contributi:
 - a) gli enti che, pur essendovi tenuti, non abbiano adottato il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla Legge n. 190/2012;
 - b) i soggetti e gli enti i cui organi di amministrazione siano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, in applicazione delle previsioni dettate dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

Art. 5 Richieste di contributo

1. L'Ente riconosce contributi:
 - a) per specifiche iniziative attivate per le finalità istituzionali nell'ambito dei settori di cui all'articolo 3, del presente Regolamento.
2. Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente comma 1, lettera a), i soggetti interessati presentano istanza in cui devono essere indicati:
 - a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;
 - b) la dichiarazione che gli amministratori non hanno avuto condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale.
 - c) la descrizione della iniziativa per la quale si richiede il contributo;
 - d) l'entità del contributo richiesto;
 - e) precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa.

Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata della iniziativa per la quale si richiede il contributo (contenuto, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell'iniziativa agli ambiti di cui all'articolo 3



del presente Regolamento, livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI);

- b) piano economico previsionale dell'iniziativa comprensivo di proventi e costi, quest'ultimi inclusivi di IVA ove non detraibile;
- c) statuto e/o atto costitutivo per i soggetti giuridici o curriculum per i soggetti fisici;
- d) dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento a:
 - o essere in regola con gli obblighi contributivi (Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva DURC);
 - o aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima iniziativa;

3. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto interessato al contributo o dal legale rappresentante o da un delegato di quest'ultimo, se persona giuridica, corredata di una copia del documento identificativo del richiedente. La domanda può essere presentata a mano presso la Sede dell'Ente, a mezzo raccomandata o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 6 Concessione e revoca del contributo

1. I contributi vengono concessi nei limiti del budget e in coerenza con la pianificazione strategica dell'Ente:

- a) con delibera del Presidente dell'Ente, per contributi di importo massimo pari a euro 1.000,00 esclusa IVA;
- b) con delibera del Consiglio Direttivo, per contributi di importo superiore a euro 1.000,00 esclusa IVA.

2. La delibera di concessione dei contributi è adottata previa istruttoria svolta sulla base della documentazione prodotta. Ai fini della valutazione della richiesta si tiene conto dei seguenti parametri:

- a) pertinenza dell'iniziativa ai settori di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
- b) capacità tecnico organizzativa del soggetto richiedente;
- c) precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa;
- d) significatività dell'apporto che l'iniziativa, per la quale si chiede il contributo, è in grado di fornire al raggiungimento dei fini istituzionali;
- e) livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI;
- f) adeguatezza del piano economico previsionale dell'iniziativa rispetto alle attività da porre in essere.

3. Ove vengano meno i presupposti che hanno determinato la concessione del contributo l'Ente potrà adottare un provvedimento di revoca prima della liquidazione del contributo. La revoca sarà disposta con delibera motivata, adottata dal medesimo soggetto che ha assunto il provvedimento di concessione.



Art. 7 Rendicontazione e controllo

1. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a realizzare l'iniziativa nei termini previsti ed a predisporre, a conclusione della medesima iniziativa, una relazione con l'illustrazione dettagliata dell'attività svolta che trasmetterà alla Presidenza dell'Ente entro 30 giorni dalla conclusione della predetta attività.

In allegato alla predetta relazione il beneficiario dovrà produrre il conto economico dell'iniziativa con la relativa documentazione di dettaglio (fatture ricevute) da cui risulti anche l'onere economico che, al netto di altri contributi ricevuti / da ricevere, rimangono a carico del beneficiario.

2. L'Ente ricevuta la relazione ed i relativi allegati, ne valuta la coerenza e la conformità rispetto ai requisiti che hanno portato alla concessione del contributo, ai fini della liquidazione dello stesso. In particolare la verifica deve accettare:

- a) La completezza, la correttezza e la puntualità dell'esecuzione dell'iniziativa oggetto del contributo;
- b) la conformità e l'inerenza dei costi sostenuti al piano economico previsionale.

3. Il soggetto che ha deliberato o determinato il contributo può, su richiesta del beneficiario o di propria iniziativa a tutela del superiore interesse dell'Ente, prorogare il termine inizialmente previsto per la realizzazione dell'iniziativa, per un periodo comunque tale da non compromettere l'utilità della stessa rispetto al raggiungimento delle finalità istituzionali, fermo restando l'importo del contributo.

4. A seguito di istruttoria e con provvedimento motivato dell'Ente, il beneficiario decade dal diritto alla concessione e pertanto non si dà corso alla corresponsione del contributo nel caso in cui il beneficiario:

- a) non realizzi l'iniziativa;
- b) non integri la documentazione o non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine fissato;
- c) non formuli richiesta di proroga adeguatamente motivata entro la scadenza del termine previsto per la realizzazione;
- d) non produca la relazione di cui al comma 1 del presente articolo entro i termini dallo stesso fissati.

5. Il contributo viene ridotto proporzionalmente in relazione a:

- a) parziale svolgimento della iniziativa, purché non risulti pregiudicato il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta;
- b) parziale non conformità dell'iniziativa svolta rispetto a quella descritta nell'istanza.

6. Il contributo, in ogni caso, viene erogato nei limiti dell'importo deliberato fino all'ammontare del costo dell'iniziativa rimasto effettivamente a carico del beneficiario tenuto conto delle entrate derivanti dallo svolgimento dell'iniziativa stessa e dei contributi ricevuti da terzi.



Art. 8 Liquidazione del contributo

1. A conclusione dell'attività, l'Ente procede alla liquidazione dei contributi concessi tenuto conto dell'esito delle verifiche effettuate.
2. Il pagamento è pubblicato sul sito dell'Ente, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa sulla trasparenza.

Art. 9 Rinnovo del contributo

1. E' esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico del contributo.